



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo e Spettacolo

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 2371 DEL 10-11-2020

N. SETTORE 494 DEL 10-11-2020

Oggetto:	Concessione in uso dello Stadio "Marco Salmeri", fino al termine della stagione calcistica 2020/2021.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Letterio Marra, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE
F.to ANDREINA MAZZU'
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

6° SETTORE - SERV. SOC., PUBBL. ISTR., BENI C., S.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Concessione in uso dello Stadio "Marco Salmeri", fino al termine della stagione calcistica 2020/2021.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- ai sensi dell'Art.118, 1° comma, della Costituzione Italiana, e dell'Art. 60 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 sono attribuite al Comune compiti di "promozione di attività ricreative e sportive";
- così come previsto dall'art.5 del Regolamento per la disciplina degli impianti sportivi di proprietà comunale, la gestione delle strutture sportive può essere effettuata direttamente dal Comune di Milazzo o a mezzo terzi. In quest'ultima ipotesi la concessione, ai fini della gestione, sarà regolata da apposita convenzione, ovvero, dietro versamento di tariffe giornaliere;
- con nota del 24 settembre 2020, acquisita al prot. generale n. 0060337, il Sig. Alacqua Francesco, nella qualità di Presidente della S.S. Milazzo, società calcistica militante nel campionato di Promozione, girone B, chiedeva per la stagione in corso, la disponibilità dello Stadio "Marco Salmeri", in comodato d'uso gratuito, limitatamente alle gare ufficiali di campionato, di coppa Italia e per qualche sporadico allenamento, riconoscendo, come contropartita, gli interventi di manutenzione ordinaria, con maggiore attenzione alla salute del manto erboso.

Tutto ciò premesso:

- **Considerato** che la S.S. Milazzo è la massima espressione calcistica del comprensorio. Che tra le finalità, ha il raggiungimento di obiettivi ben più prestigiosi per il blasone della città.
- **Preso atto** che nella passata stagione per i noti motivi determinati della pandemia da Coronavirus, la Società non è riuscita nell'intento di raggiungere la promozione nella serie superiore (Eccellenza).
- **Dato atto** che la S.S. Milazzo, ad oggi, ha regolarmente versato, gli importi spettanti per l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- **Preso atto** delle risultanze del sopralluogo all'impianto che ha evidenziato la necessità di dedicare maggior attenzione al manto erboso;
- **Ritenuto** che gli interventi di cui trattasi, non comportando rischi per la sicurezza, possano essere effettuati dalla società richiedente con evidente risparmio da parte dell'Ente;
- **Considerati** i provvedimenti attualmente vigenti approvati dal Governo, a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale, causata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2;
- **Considerato** che per la stagione in corso, verranno meno gli introiti derivanti dai mancati incassi per il numero limitato di ingresso di spettatori, ovvero, per il divieto assoluto di pubblico durante le manifestazioni sportive;
- **Preso atto** che la S.S. Milazzo con nota del 13 dicembre 2019, acquisita al prot. generale n. 0076838 e successiva del 07/01/2020, prot. 00715, aveva richiesto nella stagione 2019/2020 la

concessione in comodato d'uso gratuito dello Stadio "M. Salmeri" e che per i motivi legati alla pandemia da Coronavirus, venivano sospese tutte le attività non godendo di fatto dell'utilizzo della struttura;

- **Considerata** la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonche', misure finanziarie, fiscali e di sostegno ai diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come previsto nel D.L. n.104 del 14/08/2020 e ss.mm.ii;
- **Considerate** le disposizioni che dovessero pervenire dal Governo centrale e/o regionale a seguito di nuove restrizioni e sospensioni delle attività.

Per tutto quanto sopra

PROPONE

- a) di **autorizzare** l'utilizzo temporaneo gratuito dell'impianto sportivo "Marco Salmeri" da parte della Società calcistica "**S.S. Milazzo**", partecipante al Campionato di Calcio Promozione, girone B, limitatamente alla disputa delle gare ufficiali, della rifinitura pre-gara e di saltuari allenamenti, sino al termine della stagione agonistica 2020/2021;
- b) di **stabilire** che, a fronte del mancato versamento della tariffa di utilizzo, tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni nonché tutte quelle relative all'organizzazione e alla gestione dell'impianto e delle attività sportive direttamente condotte dalla Società concessionaria, fanno capo alla Società Sportiva Milazzo. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro.
Tra gli interventi di manutenzione ordinaria, deve essere posta particolare cura in ordine al mantenimento in perfetta efficienza del manto erboso del rettangolo di gioco.
- c) di **dare mandato** al responsabile dell'Ufficio Sport e del Servizio Patrimonio per la sorveglianza di quanto sopra

La struttura viene concessa alle condizioni e prescrizioni a carico del concessionario, riportate sul Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza, N. 02 del 31/01/2019 e precisamente:

- Dovranno essere rispettati tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. N.81/08, relativo alla tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Si fa obbligo a tutte le Società Sportive di garantire, durante le manifestazioni, la presenza di un'ambulanza;
- Si dovrà provvedere alla pulizia dei locali e se rovinato, al ripristino del danno arrecato.
- Di mantenere i servizi igienici, adeguatamente puliti e idonei sotto il profilo igienico-sanitario;
- dovrà essere garantita, da parte delle Società Sportive, la sicurezza antincendio di cui all'art.19 del D.M. del 18/03/1996 e l'efficienza dei mezzi di estinzione;
- gli addetti alla sicurezza antincendio, dovranno essere in possesso degli attestati rilasciati esclusivamente dal Comando Provinciale dei VV.FF.
- dovranno, inoltre, essere presidiati da personale qualificato, i cancelli d'ingresso al rettangolo di gioco e opportunamente segnalate le uscite di sicurezza, rese costantemente efficienti;
- il Comune, senza arrecare pregiudizio all'esercizio dell'attività sportiva da parte della società, potrà consentire, d'intesa con il concessionario, l'utilizzo della struttura per attività sia continuative che occasionali ad altri soggetti singoli o associati, riconoscendo al gestore un rimborso spese per i costi di pulizia e manutenzione.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di organizzare non più di tre eventi gratuiti l'anno, anche a carattere non sportivo, all'interno della struttura e, su accordo con il gestore, a consentire l'organizzazione di eventi anche a soggetti privati, con rimborso forfettario delle spese in favore dell'associazione gerente.

- Le attività agonistiche, eventualmente organizzate all'interno del plesso devono essere autorizzate dall'Ente. Qualora norme speciali prevedessero particolari autorizzazioni, il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancanza delle stesse.

Il Concessionario dovrà, inoltre, attenersi a quanto riportato nel "Regolamento per la disciplina degli impianti sportivi di proprietà e gestiti dall'Amministrazione Comunale", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 08.07.1999 ed in particolare:

- **Art. 14:** *I concessionari devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
Per nessun motivo, in nessuna forma ed alcun titolo, anche gratuito, i concessionari potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione.*
- **Art. 20:** *L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.
In ogni caso, i concessionari si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato e indenne il Comune di Milazzo e suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque ed a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, sollevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da ogni e qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale che stragiudiziale che potesse comunque e da chiunque promuoversi in relazione a quanto della concessione all'uso dell'impianto e degli accessori;*
- **Art. 23:** *La concessione dell'impianto, delle attrezzature e degli accessori, si intende effettuata nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui questi si trovano, rimanendo a carico degli utenti, in ogni caso, l'accertamento di volta in volta prima dell'uso e che nessun danno o pregiudizio possa loro derivare dall'uso dell'impianto, degli attrezzi e degli accessori.*

La presente autorizzazione temporanea non assorbe e non comprende eventuali altri indispensabili adempimenti, nulla osta, concessioni, licenze, pareri, intese ed atti di assenso comunque denominati e quant'altro previsto dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Letterio Marra

Il Responsabile del procedimento
F.to Letterio Marra
(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 2371 del 10-11-2020, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 10-11-2020.

N. Reg. Albo: 4000

Milazzo, li 10-11-2020

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)